

## ACCORDO QUADRO

TRA  
L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (UPB)

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

PER DISCIPLINARE LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO DI  
MODELLI DI PREVISIONE MACROECONOMICA E  
DI SCAMBIO DI DATI

**L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO** (C.F. 97806450587), con sede in Roma, Via del Seminario 76, successivamente indicato come "UPB", rappresentato per la firma del presente accordo dal prof. Giuseppe Pisauro, nella qualità di Presidente dell'UPB, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA** (C.F. 80111810588), con sede in Roma, via Cesare Balbo 16, successivamente indicato come "ISTAT", rappresentato per la firma del presente accordo dal prof. Giorgio Alleva, nella qualità di Presidente dell'ISTAT, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

### VISTO

- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 s.m.i., recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 15 che disciplina i compiti dell'ISTAT e al comma 1, lett. e) dispone che l'ISTAT provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del SISTAN;
- l'art. 6, lett. b) del citato d.lgs. n. 322/89, in base al quale gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- l'articolo 7, comma 18, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto la soppressione dell'Istituto di Studi e di Analisi Economica (ISAE) e ne ha affidato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che, all'articolo 18, *Funzioni dell'Ufficio*, comma 1, prevede che l'UPB "anche attraverso l'elaborazione di proprie stime", effettui "analisi, verifiche e valutazioni in merito", in particolare, a "le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; l'impatto macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo; gli andamenti di finanza pubblica, anche per sotto settore, e l'osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo";
- l'articolo 18, comma 6, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi del quale l'UPB, per l'esercizio delle sue funzioni, "corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di

diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali”;

- l'articolo 18, comma 7, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, prevede che ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio parlamentare di bilancio è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003);
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15, *Accordi fra pubbliche amministrazioni*, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### **CONSIDERATO CHE**

- in data 7 agosto 2014 è stato stipulato un accordo quadro tra l'UPB e l'ISTAT per disciplinare la collaborazione in materia di sviluppo e condivisione delle metodologie sui modelli di previsione macroeconomica, sui modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali e di comunicazione dei dati relativi ai conti di finanza pubblica e più in generale ai conti nazionali;
- secondo il predetto accordo, al termine del periodo di vigenza, il Comitato di coordinamento da esso previsto ha riferito ai vertici istituzionali delle Parti in merito all'attuazione dell'accordo, al fine di consentire alle stesse Parti di valutare e di definire le modalità più idonee attraverso le quali proseguire la collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge n. 243 del 2012;
- le Parti, sulla base di quanto riferito dal predetto Comitato di coordinamento e dei risultati raggiunti, concordano di proseguire la collaborazione negli stessi termini previsti dal precedente accordo.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione fra l'UPB e l'ISTAT finalizzata a migliorare la capacità di entrambi gli enti di effettuare previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e di sviluppare analisi di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese, nonché di facilitare la condivisione di dati e informazioni statistiche nelle materie di comune interesse.

#### **ARTICOLO 2 (Modalità della collaborazione)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Istat e l'UPB condividono gli sviluppi metodologici sui modelli per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e sui modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese.
2. Per le finalità di cui all'art. 1 l'Istat, nel rispetto delle disposizioni dettate nell'art. 18, comma 7, della legge n. 243 del 2012 e della normativa in materia di comunicazione di dati tra soggetti Sistan,

fornisce a UPB i dati relativi ai conti delle Amministrazioni Pubbliche e a specifici aggregati di contabilità nazionale, oltre ai microdati su famiglie e imprese accessibili ai soggetti del Sistan.

3. L'Istat e l'UPB definiscono i dettagli informativi dei dati di contabilità nazionale che l'Istat fornisce all'UPB per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fissando in maniera esplicita il calendario delle trasmissioni dei diversi aggregati.
4. I risultati - in termini di affinamento dei modelli, di sviluppo di nuovi moduli e di acquisizione di nuovi strumenti di analisi e verifica - dell'attività svolta in attuazione del presente accordo potranno essere utilizzati da entrambe le Parti nello svolgimento della propria attività istituzionale, specificando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra l'UPB e l'ISTAT. Le Parti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di cui al presente comma.

### **ARTICOLO 3 (Comitato di coordinamento)**

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente accordo, è istituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ogni Parte.
2. Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria, se diversi rispetto ai membri designati ai sensi del precedente accordo citato in premessa. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel periodo di svolgimento della collaborazione, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.
3. Il Comitato provvede a:
  - a) monitorare lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo e i risultati conseguiti;
  - b) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lettera a);
  - c) riferisce, al termine di vigenza del presente accordo, ai vertici istituzionali delle Parti in merito allo svolgimento della collaborazione e ai risultati conseguiti.
4. Il Comitato si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia richiesta.
5. La partecipazione dei componenti al Comitato e alla segreteria non comporta oneri a carico delle Parti.

### **ARTICOLO 4 (Recesso)**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Protocollo, con determinazione assunta secondo il proprio ordinamento, dandone preavviso alla controparte con un anticipo di almeno tre mesi, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo venga meno l'interesse della stessa Parte al mantenimento del Protocollo.

### **ARTICOLO 5 (Trattamento dei dati personali, segreto statistico e diffusione dei risultati)**

1. Le attività previste dal presente protocollo che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato, nonché delle

specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. L'UPB e l'ISTAT hanno la disponibilità delle analisi e dei dati sviluppati congiuntamente, salva la titolarità dei dati di contabilità nazionale da parte dell'ISTAT, e, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico, l'UPB può utilizzarli per la predisposizione di documenti citando la fonte ISTAT.

## **ARTICOLO 6 (Durata)**

1. Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Al termine del periodo di vigenza, il Comitato di cui all'articolo 3 riferirà ai vertici istituzionali delle Parti in merito all'attuazione dell'accordo, al fine di consentire alle stesse Parti di valutare e di definire le modalità più idonee attraverso le quali proseguire la collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge n. 243 del 2012.

## **ARTICOLO 7 (Oneri finanziari)**

1. Il presente accordo non comporta oneri finanziari per alcuna delle Parti.

## **ARTICOLO 8 (Modifiche e integrazioni)**

1. Le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie successivamente alla stipula del presente accordo quadro formeranno oggetto di apposito atto predisposto e sottoscritto dalle Parti con le medesime modalità adottate per la stipula dell'accordo stesso.

## **ARTICOLO 9 (Foro competente)**

1. Per qualsiasi controversia riguardante la presente convenzione, che non sia possibile definire in via amministrativa è competente esclusivamente il foro di Roma.

Per l'UPB

Per l'Istat

Il Presidente  
prof. Giuseppe Pisauro

Il Presidente  
prof. Giorgio Alleva